



Prot. n. 5006-06-09

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"
Scuola dell'infanzia – Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168 Fax 0121-349717
E-mail: TOIC84200D@istruzione.it
Indirizzo posta elettronica certificata : TOIC84200D@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito: www.scuole-valpellice.eu
C.F. 94544620019 – C.M. TOIC84200D

DETERMINAZIONE DEL 5/07/2017

OGGETTO: Determina per l'affidamento diretto di incarico RSPP d'Istituto; affidamento di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare:

- L'art.30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- L'art.35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- L'art.36 sui contratti sotto soglia;
- L'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- L'art.33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- L'art.95 sui criteri di aggiudicazione;
- L'art.80 sui motivi di esclusione;
- L'art.29 sui principi in materia di trasparenza;
- Le linee guida n.4 dell'ANAC approvate il 26/10/2016;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visti:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista

l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale " *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;*

visto l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

richiamata la determina a contrarre del 17/05/2017 per affidare l'incarico di RSPP d'Istituto;

rilevato che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto adeguatamente motivato;

stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

visto che si è proceduto ad una indagine presso tra il personale dell'Istituto e degli istituti scolastici della Provincia di Torino per verificare se qualcuno ha i requisiti e la volontà di ricoprire l'incarico di RSPP;

visto che è stato pubblicato al sito della scuola un avviso per manifestazione di interesse da parte di operatori esterni;

viste le manifestazioni d'interesse presentate e considerato che agli operatori in questione è stato chiesto di presentare un offerta/preventivo per lo svolgimento del servizio;

Considerato, in ottemperanza alle Linee Guida N. 4 dell' Anac (Par. 2.2 - 3.3.3 e 3.3.4), che:

a) **il principio della libera concorrenza** viene rispettato perché si richiede tramite avviso pubblico una manifestazione d'interesse;

b) **il principio di economicità** è garantito dalla circostanza che è stata svolta una valutazione comparativa di due preventivi richiesti a professionisti esterni, tenendo conto che l'importo di negoziazione non poteva essere superiore ai 1.800 euro e inferiore ai 990 euro;

c) **il principio dell'efficacia** viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze dell'Istituto che attraverso l'esecuzione del contratto colma il fabbisogno, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'Amministrazione;

d) **il principio della tempestività** viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per acquisire/mettere in esercizio il bene/il servizio, necessari ai fini dell'efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;

e) **il principio della correttezza** viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con l'Istituto, a parità di condizioni;

f) **il principio della trasparenza** viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016; dalla congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità del bene/servizio offerto; dal possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti.

g) **il principio di non discriminazione** viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;

h) **il principio della proporzionalità** è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

ritenuto, in merito al criterio di aggiudicazione, di avvalersi del criterio del minor prezzo art. 95 comma 4, in quanto le caratteristiche del servizio e i requisiti degli operatori sono pre-definiti nella determina a contrarre e nella richiesta di offerta/preventivo;

considerato che il dott. Sartoris ha svolto l'incarico di RSPP d'Istituto dal 18/07/2016 al 16/7/17 rispettando e tempi e costi stabiliti e quindi è stato invitato a presentare un'offerta;

Considerato che l'offerta presentata dal dott. Sartoris è più conveniente rispetto a quella dell'altro operatore;

Per tutti questi motivi;

DETERMINA

- di affidare l'incarico di RSPP dell'Istituto Comprensivo Caffaro di Bricherasio al dott. Sartoris Giancarlo Adolfo nato a Torre Pellice il 13/08/1957;
- che l'incarico avrà durata dal 17/07/2017 al 16/07/2018;
- che l'affidamento viene effettuato in ragione del prezzo più basso per lo svolgimento del servizio offerto dal dott. Sartoris che ammonta a 1.300,00 Euro lordi e onnicomprensivi di qualsiasi ritenuta fiscale o spesa;

Bricherasio, lì 5/07/2017

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Beccaria
Firmato in originale